

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXXI

BARI, 13 OTTOBRE 2000

N. 124

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15º giorno di ogni mese avranno validità dal 1º giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15º giorno e comunque entro il 30º giorno di ogni mese avranno validità dal 15º giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI LECCE

**Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel
B.U. n. 85 del 4-5-1992.**

Pag. 5846

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI LECCE

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 85 del 4-5-1992.*Città di Lecce***STATUTO COMUNALE***Statuto del Comune di Lecce (Legge 8 giugno 1990, n. 142 e 265/99)***TITOLO I****PREAMBOLO**

Questo è lo Statuto che il Comune di Lecce ha adottato, sottoponendo a revisione quello già in vigore (deliberazione del Consiglio n. 60 in data 05-02-997, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 19 marzo 1997 n. 31, a sua volta risultato della revisione di quello già prima in vigore ed adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale del 10 ottobre 1991 e del 03 febbraio 1992 n. 37, nel B.U. del 4 maggio 1992 n. 85.

Questo Statuto è stato adottato sia per espressa autonomia volontà del Consiglio Comunale (Delib. C.C. n. 173 in data 31-7-2000) sia per la esigenza di rivedere quello già vigente e renderlo rispondente ai principi ispiratori dell'Ordinamento della autonomia locale (Legge 3 agosto 1999 n. 265, Disposizioni in materia di autonomia e Ordinamento degli Enti locali, nonché modifiche alla Legge 8 giugno 1990 n. 142).

La funzione di questo Statuto è quella voluta dalla legge: stabilire le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune, le quali, nella formazione si ispirano ai

PRINCIPI FONDAMENTALI

che qui si indicano ed ai quali si ispireranno gli operatori, in sede di interpretazione e di applicazione, nella ricerca del senso delle parole della *vis ac potestas* delle norme espresse nelle parole.

Il Comune di Lecce è l'Ente che rappresenta la comunità dei cittadini organizzata ed ordinata sul suo territorio, ne promuove lo sviluppo; sempre nel rispetto dei principi sulla sussidiarietà, rappresenta e cura tutti gli interessi ed i diritti della Comunità stessa e dei Cittadini che fanno parte (Ambiente, Arte, Cultura, Educazione, Giustizia, Igiene, Religione, Salute, Sicurezza, Storia, Territorio, Tradizione, Tradizioni Popolari, etc.) e ne cura gli interessi.

È autonomo, con i carismi suoi propri, nella unità ed indivisibilità della Repubblica, ed ispira il proprio

essere e la propria attività ai principi della Carta Costituzionale e, quindi, a quelli generali dell'Ordinamento ed a quelli precisi dell'Ordinamento sulle autonomie locali.

Promuove e favorisce la partecipazione diretta al Governo della Città di tutti i cittadini che la abitano e delle loro formazioni sociali, e si impegna, quindi, a realizzare il principio di sussidiarietà.

- Autonomamente svolgendo le funzioni ed i compiti amministrativi propri, relativi alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità leccese;
- Svolgendo le proprie funzioni, anche per mezzo delle attività che sono esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali (tra queste prima di tutte la famiglia);
- Favorendo l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza e pregio sociali da parte delle famiglie, delle associazioni, delle comunità minori (istituzionali od anche di fatto) operanti nel territorio, non senza particolare attenzione a quelle, tra esse, impegnate nel volontariato per la tutela dei diritti e per la prestazione di assistenza, con riferimento agli aspetti nevralgici del quotidiano della Comunità quali, ad esempio, i Fanciulli, i Giovani, i Consumi, la Salute.

Riconosce il valore e la funzione delle Circoscrizioni e dei Consigli circoscrizionali, e ne promuove la partecipazione effettiva.

Riconosce che, la realizzazione del principio di sussidiarietà esige la cultura della solidarietà politica-economica-sociale, che si fa impegno condiviso (e non è imposizione) di adempimento dei doveri relativi.

Riafferma il diritto umano della uguale dignità dei cittadini e degli abitanti, in quanto Persone, senza distinzione di status sociale e personale, di opinione politica e di credo religioso, di età, di sesso, di razza, di lingua, ed anzi promuove in maniera particolare la cultura della solidarietà verso gli ultimi, ossia verso i soggetti deboli ed indifesi, assumendo, quale compito primario la tutela dei diritti dei fanciulli, degli anziani, dei malati (esaltando, qui, il ruolo della Famiglia), la tutela delle fasce emarginate della popolazione e delle minoranze etniche, confermando l'impegno a rimuovere ogni ostacolo che di fatto limiti l'uguaglianza ed ostacoli l'esercizio delle libertà fondamentali nella Vita della Città.

Tutela il lavoro e la produzione locali, con attenzione particolare all'Artigianato, in tutte le varie e variegate forme della antica gloriosa tradizione popolare leccese, e dunque, con riferimento particolare alla lavorazione della pietra leccese, alla cartapesta, al ferro battuto, alla figulia; non trascura il crescere di altre forme viventi di artigianato locale, favorisce, nel rispetto delle regole del mercato, la conservazione e la crescita della piccola impresa e della sua cultura.

Tra i carismi, tradizionali e vivi, propri della comunità riconosce:

- Quelli umanistici della Religione, della Cultura

umanistica, dell'Arte, del Diritto e riconosce che essi si inseriscono in un territorio che ha proprie e rilevanti caratteristiche ambientali, ed un proprio, unico, prestigioso patrimonio urbanistico, architettonico ed artistico - in esso, basilare, il "suo" *Barocco* - segnato da profonda antica religiosità popolare, con riferimenti storici all'essere, questo territorio, da sempre, luogo centrale dell'incontro di culture diverse ed "immigrate" con la più tradizionale cultura mediterranea autoctona; non trascura il ricoprirsi ed il rivitalizzarsi, anche con l'impegno della Istituzione di Alta Cultura, della vocazione e dell'impegno verso la Scienza e la Cultura scientifica, nelle quali la Comunità non mancò di esprimersi;

- Quelli umani e solidaristici della accoglienza fraterna nei confronti dell'esodo delle Popolazioni del Sud e dell'Oriente del Mondo, del quale non manca di cogliere l'effetto dell'incontro e si impegna perché il valore di questi attributi della comunità sia compreso e coltivato nella società naturale per eccellenza, nelle formazioni sociali libere e spontanee, nelle formazioni istituzionali, con le quali interagisce nella "Costruzione della Città per l'Uomo".

Opera, dunque, per impedire che il Centro Storico muoia, ed anzi è impegnato per salvarne il patrimonio di interesse mondiale, tutelandone la vitalità abitativa; opera, ad un tempo per impedire che la periferia, soprattutto quella popolare, sia emarginata ed opera, quindi, per arricchirla di vitalità e di ragioni di partecipazione, si adopera perché le due realtà, fisicamente separate, ritrovino integrazione e fusione umane.

Garantisce rapporti privilegiati:

- Con la Famiglia, società naturale in sé, cellula vitale del tessuto cittadino, della quale riconosce le insostituibili funzioni, soprattutto quale spazio esclusivo di vera educazione permanente e di crescita anche civica, e della quale promuove la soggettività giuridica e politica, e favorisce la presenza e la partecipazione reale, nei luoghi e nei momenti delle responsabilità decisionali;
- Con la scuola, a sua volta Comunità educante ed interagente con la famiglia stessa e con la comunità civica;
- Con gli enti e gli Istituti di religione, incarnati per antichissima tradizione nel territorio leccese, dei quali riconosco anche le funzioni di promozione umana, di presenza umanitaria, e di giustizia sociale.

Rileva che sul territorio cittadino insistono, operano e devono interagire istituzioni di Alta Cultura e di Istruzione superiore (Università, Conservatorio, Accademia) e di Giurisdizione Superiore (Corte di Appello, Tribunale Amministrativo Regionale, Commissione Tributaria Regionale), di Religione (Arcidiocesi, Comunità Religiose, etc.), di Governo e di Alta amministrazione di servizi (Prefettura, Provveditorato agli Studi, Autorità Militari, Azienda Sanitaria), che appartengono alla Comunità salentina o per antico drit-

to e per suo antico merito o ad essa riconosciute nell'attuale contesto amministrativo, anche formalmente in conseguenza dell'impegno di suoi cittadini illustri, di Centri di Studi, di Ordini Professionali e di altre formazioni sociali libere ed istituzionali, che per tali realizzazioni e riconoscimenti hanno operato con grande impegno; la Comunità Leccese ne è orgogliosa e non per ostentazione, che esse sono, ciascuna, servizio essenziale in favore di cittadini non soltanto di questa, ma di comunità e cittadini che, per grande parte, non appartengono al territorio cittadino. E di esse si fa carico il Comune di Lecce, sia in sé, per i valori culturale e storico che esse esprimono, sia per la funzione di servizio "extraterritoriale" che esse svolgono; con esse e con le comunità nelle quali esse si realizzano (che, in talune manifestazioni, sono numerose e popolari), il Comune di Lecce interagisce, e favorisce rapporti di collaborazione, con la partecipazione e nella solidarietà, apprestando loro ogni servizio di supporto.

Il Comune promuove la applicazione del principio di sussidiarietà anche riguardo alla amministrazione della giustizia; rivendica il diritto umano e costituzionale secondo il quale anche il Popolo Salentino deve partecipare direttamente alla Amministrazione della Giustizia e promuove nei cittadini la cultura della conciliazione, la educazione alla composizione dei conflitti, su diritti e su interessi, mediante patti diretti piuttostoché con il tradizionale ma dimissionario ricorso a strumenti giurisdizionali e promuove la costituzione e la crescita degli istituti deputati a spegnere i conflitti sociali ed individuali (non ultimo il Difensore Civico, del cui ruolo si impegna a diffondere la conoscenza promuove la crescita).

Riconosce che la educazione e la cultura civiche in questa Comunità è essenziale per la Vita e la Speranza di Vita, libera e democratica di essa, costruita sulla solidarietà e sulla partecipazione, e riconosce che veicoli essenziali per la diffusione di educazione e cultura sono i liberi strumenti, anche locali, della Comunicazione Sociale, che, pluralisticamente articolati, vanno promossi nel ruolo di severi e speculari censori della Comunità medesima.

* * *

ART. 1 TERRITORIO - NOME - STEMMA GONFALONE

1) Il territorio del Comune di Lecce è quello circoscritto nella perimetrazione riportata nella planimetria aggiornata e depositata nell'Ufficio competente.

2) Il Comune svolge le funzioni ed esplicita l'attività amministrativa nell'ambito dei confini territoriali, anche con le funzioni extraterritoriali cui è cenno nel preambolo.

3) Ha propri Nome di Città, Stemma, Gonfalone, che sono quelli propri della sua storia e della sua tradizione:

- a) il nome è CITTÀ DI LECCE, del quale è rivendicata l'esclusività;
- b) lo stemma rappresenta una lupa nera passante, al centro e rivolta verso la sinistra di chi guarda, davanti ad un albero d'elce al centro, in campo d'argento su scudo sannitico, sormontato dalla corona murale dalle cinque torri;
- c) il gonfalone è costituito da un drappo di colore bianco, con ornamenti dorati, riprodotto lo stemma ed il nome della Città e sorretto da aste metalliche bronzate.

Il Sindaco può disporre che in cerimonie ufficiali solenni, nelle quali sia presente, rappresentata, la Comunità, venga esibito il gonfalone.

Solo ove sussistano ragioni di pubblico interesse, comunque connessi con la rappresentatività, la Giunta può autorizzare la riproduzione dello stemma e l'uso del nome.

ART. 2 AUTONOMIA E PARTECIPAZIONE

1) Il Comune, nell'ambito dei poteri riconosciuti dalla Costituzione, dai principi generali dell'ordinamento e dallo Statuto, esercita la propria autonomia al fine di rendere effettivo il diritto e la capacità di regolamentare ed amministrare, l'attività politica, economica e sociale, riconoscendo nel rispetto del principio di sussidiarietà, la partecipazione di tutti i cittadini, quale condizione imprescindibile per promuovere lo sviluppo della vita democratica e la salvaguardia dei diritti di uguaglianza.

2) A tale fine, nelle materie di competenza, adotta le misure necessarie per favorire il progresso sociale, economico e culturale della Comunità, assicurando in ogni caso la parità e la pari opportunità fra i due sessi.

3) Il Comune promuove ogni forma di collaborazione e partecipazione con le Amministrazioni delle Province di Lecce, Brindisi e Taranto e di tutte le altre Istituzioni operanti sul Territorio del Salento, nonché di altri Organismi locali, per l'esercizio di peculiari funzioni volte allo sviluppo integrato ed armonico dell'area ionico-salentina.

4) Il Comune promuove, altresì, iniziative volte a definire forme di collaborazione economica, sociale e culturale con gli Organismi comunitari, nell'ambito dei principi e delle finalità della "Carta Europea dell'Autonomia Locale", nonché con i Paesi dell'area Mediterranea e dell'Est Europeo, agevolando in particolare forme di cooperazione, di scambio, di partenariato e di gemellaggio.

ART. 3 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1) Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2) Il Consiglio Comunale dei ragazzi può deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'as-

sozialismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3) Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 4 POTERI E FUNZIONI

1) Il Comune di Lecce è Ente autonomo con propria personalità giuridica titolare di poteri e funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà che esercita secondo i principi stabiliti dalle leggi ed in conformità del presente Statuto; può proporre azioni e può stare in giudizio per la difesa di diritti ed interessi propri.

2) Ha ampia autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva, finanziaria.

ART. 5 SALUTE - AMBIENTE - SICUREZZA SOCIALE

A) Fermo il principio di sussidiarietà, il Comune quanto al diritto alla salute ed alla salubrità dell'ambiente:

- 1) si impegna per la tutela della salute come fondamentale diritto del cittadino ed interesse della Comunità ed all'uopo, promuove l'approfondimento e la elaborazione di adeguata e propria politica sanitaria sia in proprio, sia in concorso e cooperazione con gli altri enti cui l'ordinamento attribuisce la responsabilità di tale delicato settore;
- 2) si avvale delle Aziende e dei Presidi operanti sul territorio, curando soprattutto che, nella programmazione, nella gestione, nel controllo della attività di questi siano certe la presenza e la partecipazione effettiva delle associazioni di volontariato di tutela dei diritti e di assistenza e siano assicurate la presenza e la efficienza di uffici preposti alla tutela dei diritti del cittadino utente e della sua famiglia con immediatezza rispetto all'insorgere della contestazione;
- 3) riconosce che il territorio appartiene alla comunità la quale esprime la politica di quella appartenenza con indirizzi ed attività di governo ispirati al rispetto dei beni ambientali e culturali e dell'ambiente in assoluto, presupposto di convivenza e crescita pacifica nella comunità, e ne promuove la cultura; richiede quel rispetto a tutti e si impegna a difenderlo anche nei confronti di enti erogatori di servizi;

B) quanto alla sicurezza sociale:

- 1) eroga servizi gratuiti o a pagamento nel quadro della sicurezza sociale;
- 2) assicura, in particolare, servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili, invalidi, ai meno abbienti, ai cittadini immigrati;

- 3) concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali;
- 4) riconosce e valorizza il fondamentale ruolo sociale, educativo e formativo della pratica sportiva;
- 5) assicura, avvalendosi delle strutture sanitarie presenti sul territorio, la tutela della salute come fondamentale diritto del cittadino ed interesse della Comunità locale;
- 6) concorre alla promozione, mantenimento e recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione del Comune, anche attraverso il rispetto dell'ambiente cittadino;
- 7) attua secondo le modalità previste nelle leggi, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare strutture ed a facilitare il diritto allo studio ed in particolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- 8) eroga contributi a favore dei singoli, o di gruppi, che non abbiano finalità di lucro;
- 9) protegge e tutela gli animali e ne favorisce le condizioni di esistenza nel rapporto con l'ambiente e la salute della comunità;
- 10) riconosce la maternità quale valore sociale e ne tutela ogni manifestazione.

ART. 6 CULTURA E ARTE

1) Il Comune tutela e valorizza il Patrimonio culturale ed artistico della Città in tutte le sue forme ed espressioni. A tal fine promuove la collaborazione con Enti, Istituzioni, Associazioni, promuove iniziative di incontro e scambio, sostiene la produzione di nuove espressioni culturali; favorisce le iniziative fondate sulla storia e sulle tradizioni locali.

2) In particolare stabilisce rapporti di collaborazione con l'Università, l'Accademia delle Belle Arti ed il Conservatorio di Musica.

3) Provvede con interventi di sostegno ad incentivare momenti formativi professionali:

- a) per il restauro;
- b) per l'artigianato artistico;
- c) per le espressioni culturali ed artistiche tipiche della Città.

ART. 7 SVILUPPO ECONOMICO

Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della comunità locale, nel rispetto della programmazione comunitaria, nazionale, regionale e provinciale, adottando piani di intervento volti precipuamente a favorire l'occupazione. In tale prospettiva:

- 1) istituisce, regola e coordina le attività commerciali, al fine di tutelare il consumatore;
- 2) favorisce lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione;
- 3) tutela il commercio, le produzioni e l'artigianato locali;

- 4) favorisce, con il concorso delle categorie interessate, la costituzione di aree attrezzate per l'insediamento, di imprese industriali, artigiane e commerciali nel rispetto della pianificazione territoriale;
- 5) promuove di concerto con gli Enti proposti e gli operatori privati lo sviluppo delle attività turistiche per la valorizzazione delle componenti culturali naturali, sociali ed economiche del territorio;
- 6) attua interventi per la protezione della natura, d'intesa con la Regione, e vigila sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio;
- 7) organizza la propria attività amministrativa al fine di incentivare e favorire gli insediamenti produttivi di particolare interesse economico per la collettività.

ART. 8 ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1) Il Comune determina la politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio, la prevenzione e la eliminazione dei fattori di inquinamento, salvaguardando le attività produttive locali;

2) Garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione dell'ambiente, del patrimonio artistico, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando la realizzazione di un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali, verde pubblico e privato.

3) Attua un rigoroso controllo del territorio al fine di garantire la tutela del suolo, del sottosuolo e delle risorse idriche.

4) Organizza un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo alle esigenze ed alla vivibilità della comunità e che garantisca il superamento delle barriere architettoniche.

5) Promuove e coordina d'intesa con gli altri enti interessati, accordi per realizzazione di servizi ed opere di interesse comune.

ART. 9 L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

1) L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge e dal presente statuto nonché dai regolamenti attuativi ed è retta da criteri di trasparenza ed economicità, di efficacia e di efficienza nonché di pubblicità e di massimo snellimento delle procedure, secondo modalità e termini previsti dalle leggi vigenti.

2) Il Comune promuove i principi ed attua gli strumenti idonei a rendere effettiva la partecipazione alla formazione dei provvedimenti amministrativi anche di interesse generale.

ART. 10 PROGRAMMAZIONE

- 1) Il Comune determina e definisce gli obiettivi

della programmazione economico-sociale, culturale e territoriale;

2) assicura, nella formazione dei programmi, piani e progetti l'interazione di tutti gli organismi di partecipazione e consultazione;

3) partecipa, nei modi e forme stabilite dalla legge alla formazione dei piani e programmi sovracomunali.

ART. 11 L'INFORMAZIONE

1) Il Comune assicura l'informazione, promuove l'immagine della Città e cura l'istituzione di mezzi e strumenti della comunicazione idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di rilevanza comunale.

TITOLO II LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ART. 12 TITOLARI DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1) Le disposizioni di questo titolo si applicano oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune:

- a) ai cittadini non residenti;
- b) ai cittadini stranieri ed agli apolidi residenti nel Comune di Lecce.

2) Il consiglio comunale (predispone e) approva un regolamento, predisposto dalla Commissione Consiliare Statuto, nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

3) La partecipazione degli interessati all'attività amministrativa deve avvenire secondo i principi della L. 241/90.

ART. 13 ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Sono Istituti della partecipazione:

- a) l'iniziativa popolare;
- b) i referendum;
- c) la partecipazione al procedimento amministrativo;
- d) l'azione popolare;
- e) il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi;
- f) le carte dei diritti;
- g) il difensore civico.

ART. 14 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

Sono organismi di partecipazione e consultazione:

- a) le Circoscrizioni di decentramento comunali;
- b) le Consulte;
- c) il Forum della Città.

CAPO II

ART. 15 L'INIZIATIVA POPOLARE

1) I cittadini e gli apolidi di cui all'art. 12, singoli o organizzati, che abbiano compiuto il 16° anno di età, possono avanzare petizioni all'Amministrazione Comunale.

2) Tali petizioni possono essere rivolte sia al Sindaco, sia al Consiglio Comunale che le affronta, con inserimento nell'O.d.G. delle sedute straordinarie o in specifiche sedute. La medesima procedura si applica agli Organi del decentramento amministrativo. Le petizioni devono riguardare materie di esclusiva competenza locale che abbiano interesse generale o particolare gravità e devono essere ampiamente motivate e accompagnate da un congruo numero di firme (almeno cinquecento).

3) Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione delle petizioni al protocollo generale del Comune, il tema deve essere discusso dal Consiglio Comunale che provvede ad adottare le deliberazioni del caso, dopo illustrazione da parte del primo firmatario. Entro lo stesso termine, il Sindaco deve pronunciarsi in merito a quanto di sua competenza.

4) L'Amministrazione Comunale nei modi stabiliti dal regolamento agevola le procedure e favorisce gli strumenti necessari per l'esercizio del diritto d'iniziativa assicurando anche l'assistenza dei competenti uffici.

5) Il Regolamento stabilisce le norme per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

CAPO III REFERENDUM

ART. 16 CONSULTAZIONE POPOLARE

1) Può essere promossa la Consultazione Popolare su temi e provvedimenti di interesse generale in materia di esclusiva competenza locale:

- a) dal Consiglio Comunale, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
- b) dal 50% dei consigli circoscrizionali.

2) Hanno diritto al voto i cittadini residenti che abbiano compiuto il 16° anno di età al momento dell'indizione della consultazione.

ART. 17 IL REFERENDUM PROPOSITIVO

1) Il Referendum Popolare può essere proposto quando sia stata depositata presso la Segreteria Generale una richiesta formulata da tre promotori ed accompagnata da una relazione illustrativa, che rechi almeno tremila sottoscrizioni, legalmente raccolte nei tre mesi precedenti, fra i cittadini elettori.

2) Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di

atti di competenza del Sindaco, della Giunta o del Consiglio Comunale, con eccezione degli atti per i quali è inammissibile il Referendum Consultivo.

3) Se, prima dello svolgimento del Referendum Propositivo, i competenti Organi del Comune abbiano provveduto - e per il Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi - sul medesimo oggetto, il Referendum è precluso. Tuttavia il Difensore Civico, sentita la Conferenza dei Capigruppo e la Commissione Tecnica di cui al successivo articolo, può disporre - in relazione all'oggetto della deliberazione - che il Referendum debba ugualmente svolgersi, eventualmente modificando d'ufficio - sentiti i promotori - la precedente formulazione del quesito.

4) Il Referendum propositivo è ritenuto valido se ha partecipato alle votazioni la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

5) Hanno diritto al voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune al momento dell'indizione del referendum.

ART. 18 IL REFERENDUM ABROGATIVO

1) Il Referendum abrogativo può essere proposto, sulle materie non escluse dal successivo art. 20, dal 20% degli aventi diritto al voto.

2) Il Referendum abrogativo può essere proposto non prima di 90 giorni e no oltre i 180 giorni dalla data di emanazione dell'atto oggetto di referendum.

3) Quando sia già stato indetto referendum su un argomento, con esito negativo, lo stesso non può essere riproposto prima di due anni.

4) Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

5) Le competenze sulla legittimità del quesito referendario è affidata alla competenza della Commissione di cui al successivo art. 19.

6) Il Referendum abrogativo è ritenuto valido se ha partecipato alle votazioni la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

7) Nel caso di validità del Referendum abrogativo, il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione entro 45 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

ART. 19 PROCEDURA ATTUATIVA DEI REFERENDUM

1) La valutazione sulla proponibilità dei quesiti referendari è affidata ad una commissione tecnica presieduta dal Difensore Civico e composta dal Segretario Generale del Comune, da un Magistrato amministrativo del TAR di Lecce designato dal Presidente del TAR di Lecce come componente o in difetto di un avvocato nominato dall'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Lecce. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario dell'Amministrazione Comunale.

2) Entro novanta giorni dal proprio insediamento, che avverrà entro trenta giorni dal deposito degli atti relativi alla proposta referendaria presso la Segreteria del Comune, la Commissione Tecnica valuterà sia l'ammissibilità dei quesiti che la legittimità della procedura seguita con la convalida delle firme raccolte.

3) Il referendum è indetto dal Sindaco per una data ricadente non prima di sessanta e non oltre novanta giorni dalla ultimazione delle operazioni della Commissione Tecnica.

ART 20 LIMITI AI REFERENDUM

1) Il referendum non è ammesso per i provvedimenti amministrativi in materia tributaria e tariffaria, di finanza locale, di Statuto e di Regolamenti interni, piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.

2) Non è ammesso, altresì, su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari statali e regionali.

3) Il referendum non può inoltre essere ammesso su materie in contrasto con la tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose.

4) Una proposta di referendum che non sia stata ritenuta ammissibile non può essere ripresentata prima di un anno.

5) Un referendum non può essere indetto prima che siano decorsi almeno dodici mesi dall'attuazione di un altro precedente referendum comunale, né può svolgersi in coincidenza con altra operazione elettorale.

6) Nel caso siano proposti più referendum ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 19, gli stessi devono svolgersi cumulativamente in una unica tornata annuale.

7) Una proposta di referendum che non sia stata accolta dal corpo elettorale non può essere ripresentata se non dopo un quinquennio.

TITOLO III PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I

ART. 21 ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

1) L'Attività amministrativa del Comune e degli Enti ed Aziende dipendenti deve svolgersi in modo semplice, sollecito ed economico.

2) Nei casi in cui il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza ovvero sia iniziato d'ufficio, l'Amministrazione comunale è tenuta a concluderlo mediante l'emanazione di un atto esterno sindacabile dagli interessati.

3) L'attività amministrativa è ispirata ai principi di imparzialità e trasparenza. Al fine di dare attuazione a tale principio è assicurata la libera e tempestiva circo-

lazione delle informazioni ed è riconosciuto a tutti i cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi degli Enti indicati al comma 1) secondo quanto previsto nell'apposito Regolamento attuativo.

ART. 22 DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

1) Il Comune e gli Enti ed Aziende dipendenti, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari e motivate esigenze di celerità del procedimento, in conformità delle disposizioni del Capo III (art. 7/13) della Legge 7-8-1990 n. 241, sono tenuti a comunicare, con le modalità previste dal successivo articolo, l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.

2) Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento di cui al precedente comma la notizia dell'inizio del procedimento è comunicata, altresì, ai soggetti diversi dai suoi diretti destinatari, individuati o facilmente individuabili, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3) Hanno facoltà di intervenire nel procedimento i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, qualora dal provvedimento possa loro derivare un pregiudizio.

4) I soggetti di cui ai precedenti commi hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, con l'obbligo di valutazione qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

ART. 23 COMUNICAZIONE

1) Il Comune e gli Enti ed Aziende dipendenti, secondo le norme previste dall'apposito Regolamento, provvedono a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

- a) l'ufficio e il funzionario o il dipendente responsabile del procedimento nonché l'oggetto del procedimento;
- b) i fatti e i motivi che giustificano la determinazione di procedere o di non dar corso alla richiesta della parte interessata;
- c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti nel corso del procedimento;
- d) in linea generale gli adempimenti prescritti e le prevedibili modalità per lo svolgimento del procedimento.

2) Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa gli elementi di cui al precedente comma, debbono essere resi noti mediante forme di pubblicità idonee, che saranno disciplinate dall'apposito Regolamento.

ART. 24 ACCORDI - RECESSI - CONTROVERSIE

1) In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma del precedente art. 23, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, possono concludersi accordi con gli interessati secondo le modalità previste dal Regolamento al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2) Gli accordi di cui al precedente comma, debbono essere, stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3) Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi, secondo le modalità previste dal relativo Regolamento.

4) Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

ART. 25 LIMITI AL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1) Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività diretta alla emanazione di atti normativi e di pianificazione urbanistica, per le quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2) Dette disposizioni non si applicano, altresì, ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

3) Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabilità dei procedimenti e di semplificazione delle procedure sono disciplinate dal relativo Regolamento.

ART. 26 ISTRUTTORIA PUBBLICA

1) La localizzazione di centrali energetiche e ogni altro provvedimento che determini l'esecuzione di opere pubbliche che incidano in modo rilevante sull'economia e sull'assetto del territorio e dell'ambiente, devono essere preceduti da istruttoria pubblica.

2) Alla ricognizione di tali atti si provvede, acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante, entro trenta giorni, dell'ufficio del Difensore Civico, con decreto del Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale.

3) Le modalità di svolgimento dell'istruttoria pubblica verranno definite con apposito Regolamento, in assenza di regolamento e fino alla nomina del difensore.

re civico si procede, comunque, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 27
L'AZIONE POPOLARE

1) Ciascun elettore può far valere, in giudizio, le azioni ed i ricorsi che spettino al Comune.

2) Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il comune abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

3) L'azione popolare è disciplinata dall'art. 7 della Legge 142/90 ed eventuali successive modificazioni e/o integrazioni.

ART. 28
DANNI AMBIENTALI

1) Le azioni risarcitorie in materia di tutela ambientale, di competenza del Giudice Ordinario, spettanti al Comune, possono essere promosse dalle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della L. 8 luglio 1986 n. 349. Gli eventuali risarcimenti sono liquidati in favore del Comune che dovrà destinarli ai fini della tutela del territorio. Le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'Associazione.

CAPO II
IL DIRITTO DI ACCESSO E DI
INFORMAZIONE
AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED ALLE
STRUTTURE E SERVIZI

ART. 29
DIRITTO DI ACCESSO

1) Il Comune, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento corretto ed imparziale, riconosce a chiunque, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal relativo Regolamento.

2) Ai fini del presente articolo è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o qualunque altra specie di atti, anche interni, formati o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3) Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli Enti ed aziende speciali, dei gestori di pubblici servizi, nonché delle autorità di vigilanza secondo i rispettivi ordinamenti.

4) Esso si esercita concretamente mediante esame ed estrazione di copie dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento, previo pagamento del costo di riproduzione, nonché dei diritti di ricerca e di visura e fatte salve le disposizioni in materia di bollo.

5) Il Comune assicura, altresì, col relativo Regolamento, alle organizzazioni di volontariato ed alle as-

sociazioni, senza scopo di lucro, l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

ART. 30
LIMITI AL DIRITTO DI ACCESSO

1) Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco o dei legali rappresentanti degli Enti ed aziende dipendenti, che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza dei terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo, comunque, agli interessati la visione degli atti relativi ai provvedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere le loro posizioni giuridiche.

2) Avverso il diniego di cui al comma precedente, il cittadino interessato potrà rivolgere motivato ricorso al difensore civico che deciderà entro il termine di cinque giorni dall'acquisizione del ricorso al protocollo generale.

3) Il Regolamento sull'accesso agli Atti e Documenti Amministrativi individua, tra l'altro, le categorie di documenti formati dal Comune o comunque rientranti nelle proprie disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al precedente comma 1).

ART. 31
DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

1) Gli atti amministrativi sono pubblici.

2) Nell'ambito dei principi generali fissati dal precedente art. 11 e di quelli contenuti nel Capo I, il Regolamento comunale stabilisce le forme di pubblicità che, oltre alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune, nei modi previsti dalla legge, ed alla notificazione ai diretti interessati, rendano effettiva la conoscenza degli atti amministrativi di interesse generale al più ampio numero di cittadini.

3) Il Comune istituisce apposito ufficio al fine di garantire a tutti i cittadini, singoli o associati, l'accesso alle informazioni relative alle strutture ed ai servizi dell'Ente, nonché all'attività amministrativa ed in particolare all'esatta informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame, progetti e provvedimenti che, comunque li riguardino.

4) Il diritto è esteso, in generale, a tutte le informazioni di cui l'amministrazione comunale è in possesso, ivi compresa la consultazione delle leggi, delle raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei Regolamenti Comunali.

CAPO III

ART. 32
CARTE DEI DIRITTI

1) Il Comune può adottare Carte dei diritti, elaborate su autonoma iniziativa dei cittadini. Esse sono fatte

proprie dal Comune nel corso di una seduta pubblica del Consiglio Comunale.

2) Le Carte dei diritti possono riguardare specifici ambiti della vita comunale o particolari servizi dell'Ente Locale. Le carte devono essere il frutto di una vasta consultazione popolare e, con i medesimi criteri, possono essere sottoposte a successive verifiche ed integrazioni periodiche. Il Comune è tenuto a darne pubblicità attraverso le proprie sedi e i propri uffici e ad inserire le Carte dei diritti nei propri Regolamenti quali criteri di indirizzo per l'attività comunale.

CAPO IV IL DIFENSORE CIVICO

ART. 33 ISTITUZIONE E FINALITÀ

1) Il Comune istituisce l'ufficio del Difensore Civico con sede presso la Casa comunale.

2) Il Difensore Civico svolge, nei modi e termini stabiliti nel presente Statuto, un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa del Comune o di Enti da questo istituiti o sottoposti al suo controllo o vigilanza segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

3) Il Difensore Civico svolge, altresì, azione di promozione e di tutela di diritti dei singoli o di gruppi sociali.

ART. 34 ELEZIONE - DURATA - REQUISITI

1) Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, su apposita convocazione, a scrutinio segreto e a maggioranza di tre quarti dei Consiglieri assegnati al Comune ed è scelto tra coloro che, titolari dei requisiti, siano stati designati dalle Associazioni e dalle Consulte di cui al successivo art. 48.

2) Qualora, dopo il terzo scrutinio, nessuna dei candidati abbia ottenuto la maggioranza qualificata di tre quarti dei Consiglieri assegnati, il Consiglio è convocato nuovamente entro quindici giorni e si procederà ad un quarto scrutinio. Se la già richiesta maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati non si realizza, il Consiglio è convocato ancora entro otto giorni. In tale scrutinio e negli eventuali successivi sarà sufficiente la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

3) Il Consiglio Comunale è convocato almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato del Difensore Civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni. In sede di prima applicazione, il Consiglio deve essere convocato entro trenta giorni dall'approvazione del presente Statuto.

4) Il Difensore Civico dura in carica quattro anni e non può essere immediatamente confermato.

5) Il Difensore Civico deve essere iscritto nelle liste elettorali del Comune e scelto fra i cittadini che offrano la massima garanzia di indipendenza, imparzialità, correttezza, obiettività, serenità di giudizio, competenza ed esperienza giuridico-amministrativa, non abbia ricoperto cariche elettive negli ultimi cinque anni, sia in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti e che abbiano maturato esperienza nel campo dell'amministrazione.

6) Il Comune può stipulare convenzioni con altre Amministrazioni Pubbliche, Statali o Locali e con Amministrazioni ed Enti privati che accettino di sottoporre la propria attività alla vigilanza del Difensore Civico.

ART. 35 INELEGGIBILITÀ - INCOMPATIBILITÀ DECADENZA

1) Non può essere nominato difensore civico:

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i Parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i membri dei consorzi tra comuni, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, coloro che ricoprono cariche in partiti politici;
- c) i dipendenti del comune, gli amministratori e dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi, qualora non rimuovano la causa ostativa;
- d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo al comune in virtù di incarico o convenzione;
- e) la cui posizione sia configurabile in una delle fattispecie dal punto 1) - art. 40 della Legge 8-6-1990, n. 142.
- f) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dirigenti, il direttore generale o il segretario comunale;
- g) i quali appartengano ad associazioni segrete o riservate.

2) La carica di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.

3) L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'Ufficio, che è dichiarata con provvedimento del Consiglio Comunale.

4) L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'Ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione di detta incompatibilità da parte del Presidente del Consiglio Comunale.

ART. 36 REVOCA

Il Difensore Civico, può essere revocato con prov-

vedimento motivato dal Consiglio Comunale adottato con le stesse modalità di votazione stabilite per la sua elezione.

ART 37 PREROGATIVE

- 1) Spetta al Difensore Civico:
- a) Intervenire presso l'amministrazione comunale e gli enti ed aziende da essa dipendenti per controllare e verificare che il procedimento amministrativo sia avvenuto nel rispetto delle procedure previste dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti, segnalando nei modi e termini stabiliti, disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni e incompetenze e promuovendo ogni iniziativa al fine di rimuoverne le cause.
 - b) Agire sia su richiesta di chiunque vi abbia interesse diretto, sia di propria iniziativa allorché venga a conoscenza di casi di particolare gravità interessanti l'intera comunità.
 - c) Segnalare eventuali irregolarità al difensore civico regionale, qualora nell'esercizio dei propri compiti rilevi disfunzioni o anomalie nell'attività amministrativa comunale delegata dalla Regione.
 - d) Presiedere la Commissione Tecnica per l'ammissibilità del referendum di cui all'art. 19 ed esercitare le proprie attribuzioni con le modalità stabilite nel successivo art. 38.
 - e) Esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copie degli atti necessari, nonché di ottenere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato.
 - f) Segnalare al Segretario Generale i funzionari che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni per i conseguenti provvedimenti disciplinari ove ne ricorrano gli estremi.
 - g) Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali e della giunta, di cui all'art. 17, comma 38 della legge 15 maggio 1997 n. 127 secondo le modalità previste dall'art. 17, comma 39, dell'ultima legge citata.

ART. 38 MODALITÀ D'INTERVENTO

1) I cittadini, gli enti e le associazioni che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo *in itinere* presso il Comune e gli enti ed aziende dipendenti possono chiedere l'intervento del Difensore Civico qualora non vengano rispettati i termini previsti dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti. Possono rivolgersi al difensore civico anche cittadini o formazioni sociali per richiederne l'intervento volto alla protezione di interessi socialmente rilevanti.

2) La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all'Ufficio del Difensore Civico.

3) Quest'ultimo, entro il termine di cinque giorni

dalla ricezione dell'istanza, può convocare direttamente il funzionario cui spetta la responsabilità della pratica o del procedimento in esame per ottenere chiarimenti ed informazioni e per procedere congiuntamente all'esame della pratica e del procedimento.

4) Ultimato l'esame di cui al precedente comma, il Difensore Civico, d'intesa col funzionario, stabilisce il termine massimo, che comunque ove non sia diversamente stabilito dall'apposito Regolamento, non può superare i 30 giorni, per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata comunicazione all'interessato, all'ufficio competente ed al Sindaco.

5) Trascorso il termine di cui al comma precedente, senza che sia stata definita la pratica o il procedimento, il Difensore Civico deve portare a conoscenza del Segretario Generale l'inadempimento riscontrato per i provvedimenti di competenza.

ART. 39 RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

1) Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale entro il 31 maggio ed il 30 novembre, relazioni sull'attività svolta, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi, disfunzioni ed irregolarità, formulando suggerimenti e proposte per migliorare l'azione amministrativa.

2) Il Difensore Civico può altresì inviare relazione al Consiglio Comunale su situazioni particolari di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio stesso.

ART. 40 NORME DI GARANZIA

1) Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza, gerarchica o funzionale, agli Organi del Comune e agli Uffici del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto delle leggi e del presente Statuto.

2) Prima di assumere le funzioni il Difensore Civico presta giuramento nelle mani del Sindaco: di bene e fedelmente adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto della Legge.

ART. 41 UFFICI E MEZZI

1) Il Difensore Civico si avvale dei mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e di personale proveniente dai ruoli comunali o dagli enti dipendenti, ovvero comandato da altre pubbliche amministrazioni.

2) Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi occorrenti, il personale assegnato, nonché il numero e le qualifiche dei dipendenti d'intesa col titolare dell'incarico.

3) Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Difensore Civico.

4) La spesa necessaria al funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico è imputata ad apposito capitolo di bilancio di previsione del Comune.

**ART. 42
INDENNITÀ DI CARICA**

Al Difensore Civico compete l'indennità prevista per i membri della Giunta.

CAPO V

**ART. 43
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E
CONSULTAZIONE**

Il Comune favorisce e valorizza le libere forme associative e promuove la formazione di organismi di partecipazione e di consultazione anche su basi di quartiere o di frazione. (A tal fine il Comune istituisce l'Albo Comunale delle Associazioni; i requisiti per l'iscrizione a tale Albo saranno stabiliti da apposito Regolamento. Tali organismi possono, in particolare, intervenire in ogni procedimento amministrativo al fine di assicurare l'efficienza ed il buon andamento dell'attività amministrativa).

Il Comune indice consultazioni di particolari categorie o settori della comunità locale su provvedimenti sia di loro interesse sia di interesse generale, riguardanti i programmi ed i piani. A tal proposito promuove ed istituisce le Consulte ed il Forum della Città. Le Consulte dovranno riguardare le più importanti problematiche della vita comunale ed in particolare i seguenti ambiti di applicazione:

- Tutela della vita umana, della persona e della famiglia;
- Programmazione sviluppo economico e tecnico scientifico;
- Industria Commercio ed Artigianato;
- Assetto e gestione del Territorio;
- Ecologia, Ambiente e qualità della vita;
- Servizi socio-sanitari;
- Pari opportunità;
- Istruzione, cultura e formazione professionale;
- Sport, e tempo libero (e problemi dei giovani);
- Organizzazione degli Uffici, dei servizi e degli orari delle relative utenze;
- Problematiche dell'immigrazione;
- Persone in situazione di handicap e/o difficoltà di apprendimento;
- Persone in situazione di tossicodipendenza o altri condizionamenti;
- Problematiche giovanili;
- Immigrati;
- Politiche abitative.

CAPO VI

**ART. 44
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO**

1) Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2) A tal fine, il consiglio comunale, su proposta della commissione statuto, istituisce l'Albo delle associazioni che operano sul territorio comunale, registrandovi, su istanza, le interessate, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3) Le modalità ed i requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo di cui al comma 2) sono stabilite da apposito regolamento.

**ART. 45
DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI**

1) Ciascuna associazione regolarmente iscritta all'Albo di cui al comma 2) del precedente articolo, ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

2) Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni, devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3) I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso, non devono essere inferiori a 30 giorni.

**ART. 46
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI**

1) Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2) Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3) Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4) Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5) Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

**ART. 47
VOLONTARIATO**

1) Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2) Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui programmi dell'ente, che riguardino il no-profit e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3) Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO VII

ART. 48 LE CONSULTE

1) Le Consulte costituiscono organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere associazioni, organizzazioni di volontariato, categorie professionali, organizzazioni sindacali, Enti, Istituzioni individuali dal Consiglio Comunale nelle specifiche delibere istitutive; le Consulte esercitano funzioni consultive e di proposta su specifici ambiti dell'attività dell'Amministrazione nei confronti della Giunta e del Consiglio in particolare nella fase di predisposizione dei provvedimenti o temi specifici e programmatici che attengono le materie di competenza.

2) Il Consiglio Comunale nella delibera istitutiva specifica la composizione della Consulta, le procedure di convocazione e di voto, gli atti e i provvedimenti sui quali esprime pareri preventivi obbligatori e non vincolanti.

3) La Consulta nella prima seduta elegge nel suo seno quale presidente e persona particolarmente rappresentativa nell'ambito delle materie a cui è finalizzata l'azione della Consulta stessa, non facente parte del Consiglio Comunale o della Giunta.

4) La Giunta nella fase di predisposizione degli Atti di programmazione comunale convoca specifiche riunioni delle Consulte per la definizione degli obiettivi e degli strumenti necessari al loro perseguimento.

CAPO VII

ART. 49 IL FORUM DELLA CITTÀ

1) Il Forum della Città è l'organismo di partecipazione delle forze associative presenti nelle Consulte, delle libere associazioni, dei Sindacati e dei cittadini alle grandi scelte che attengono alla vita della comunità locale, per la tutela di interessi particolari di categorie economiche e sociali nonché di interessi generali collegati alle esigenze della comunità e del territorio amministrati, al fine di consentire l'effettiva possibilità di intervenire in un provvedimento amministrativo e, più in generale, nei vari momenti dell'attività amministrativa.

2) Il Forum della Città è convocato e presieduto dal Sindaco e disciplinato da specifico Regolamento.

TITOLO IV ORGANI E FUNZIONI DEL COMUNE

CAPO I

ART. 50 ORGANI

Sono Organi del Comune:

- a) Il Consiglio Comunale;
- b) La Giunta Municipale;
- c) Il Sindaco.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 51 ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1) L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, i requisiti di compatibilità e di eleggibilità e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2) I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3) Con apposito regolamento sono stabilite le modalità di elezione di un "consigliere aggiunto", in rappresentanza dei cittadini extracomunitari regolarmente iscritti nell'Anagrafe del Comune. Lo stesso partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio secondo le modalità e con riferimento alle tematiche stabilite dal regolamento. Tale norma è riferita anche ai Consigli di Quartiere.

ART. 52 PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1) Entro dieci giorni dalla proclamazione deve essere convocata la prima seduta del Consiglio Comunale che dovrà tenersi entro il termine perentorio di dieci giorni dalla convocazione.

2) La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea.

3) È Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72, 4° comma, del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli Organi delle Amministrazioni Comunali, approvato con il d.p.r. n. 570/60, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7, della L. 81/93.

4) Qualora il Consigliere Anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'Assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

5) La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente neo-eletto per l'elezione di due Vice-Presidenti.

6) Il Presidente ed i due Vice-Presidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

ART. 53

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1) Entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2) Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3) Con cadenza annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, entro il 15 luglio di ogni anno. In tali sedute è facoltà del consiglio provvedere a integrare, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4) Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti e relativo alle linee programmatiche di mandato.

ART. 54

PREVIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1) La Presidenza del Consiglio Comunale è assunta dal Presidente eletto nel corso della prima seduta.

2) Spetta al Presidente:

- a) la convocazione del Consiglio Comunale, secondo le modalità previste dalla Legge e dal Regolamento;
- b) la fissazione dell'Ordine del Giorno del Consiglio;
- c) la spedizione degli avvisi di convocazione;
- d) la convocazione e la presidenza della conferenza dei Capigruppo;
- e) il coordinamento delle Commissioni Consiliari.

3) Il Presidente tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni, assicurando adeguata e preventiva informazione ai consiglieri sugli argomenti da trattare.

4) Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale nel proprio seno a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati per i primi due scrutini ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati a partire dal terzo scrutinio.

5) Al Presidente spetta un'indennità di carica pari a quella spettante agli Assessori.

6) Nelle manifestazioni pubbliche e nel cerimoniale, il Presidente del Consiglio, rappresenta il Consi-

glio Comunale della città, ed il suo distintivo è rappresentato da una fascia bianco e oro con lo stemma della Città di Lecce, da portare a tracolla.

ART. 55

ELEZIONE DEI VICE-PRESIDENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1) I Vice-Presidenti del Consiglio Comunale sono eletti dallo stesso nel proprio seno con un'unica votazione a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo.

2) Il consigliere che ottiene il maggior numero di voti è nominato Vice-Presidente vicario con funzione di sostituire il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo.

3) Il consigliere che ottiene il numero di voti immediatamente inferiore è nominato vice-presidente, con funzione di sostituzione del vice-presidente vicario in caso di assenza dello stesso e del Presidente.

4) In caso di parità di voti ottenuti è vice-presidente vicario colui che in sede di elezione del Consiglio Comunale ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72, 4° comma, del T.U. delle Leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con d.p.r. n. 570/60.

5) Entrambi costituiscono, insieme con il Presidente, l'Ufficio di Presidenza di cui all'art. 52 comma 6.

ART. 56

CONSIGLIO COMUNALE

1) Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2) A garanzia dell'autonomia funzionale del Consiglio verrà istituita un'apposita struttura organizzativa autonoma denominata "Ufficio del Consiglio".

3) Con norme regolamentari il Comune fissa le modalità attraverso le quali fornisce al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

4) L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

5) Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

6) Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

7) Il consiglio comunale conferma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

8) Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

9) Il consiglio comunale si avvale, nei casi espressamente stabiliti dal presente Statuto, di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. I poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori delle suddette commissioni sono disciplinati dal Regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

ART. 57 CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1) Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente.

2) Si riunisce:

- a) Almeno due volte all'anno, la prima per l'approvazione del conto consuntivo e l'altra per l'approvazione del bilancio di previsione;
- b) due volte all'anno nelle date previste dal precedente art. 53 per la verifica delle linee programmatiche;
- c) una volta al mese per discutere interrogazioni ed interpellanze;
- d) le mozioni vanno inserite nell'ordine del giorno dei Consigli comunali straordinari e comunque vanno discusse entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse.

3) Il Presidente procede alla convocazione del Consiglio entro un termine di venti giorni quando lo richiede un terzo dei Consiglieri assegnati o il Sindaco, con inserimento all'ordine del giorno delle questioni richieste o comunque da trattare.

4) Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento.

5) Per la validità delle sedute consiliari è necessaria la presenza di almeno il 45% dei consiglieri assegnati senza computare il Sindaco, in prima convocazione. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno il 40% dei consiglieri, escluso il Sindaco. Salvo diversa disposizione di legge e dello Statuto nessuna deliberazione del Consiglio comunale è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

6) Il Consiglio delibera il Regolamento del proprio funzionamento con maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Analogamente provvede per la sua revisione.

7) Il potere di iniziativa delle proposte da sottoporre al Consiglio spetta, secondo le modalità fissate dal Regolamento, alla Giunta, al Sindaco, alle Commissioni consiliari, ai singoli consiglieri, ai Consigli di circoscrizione, nonché ai cittadini ai sensi dell'art. 15 dello Statuto.

ART. 58 GRUPPI CONSILIARI

1) I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2) Un gruppo può essere composto anche da un solo consigliere qualora questi sia l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto il seggio.

3) Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di liste espressione della federazione di più partiti, rappresentati in Parlamento, qualora quest'ultima sciolga il patto federativo.

4) I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.

5) I Gruppi esprimono un capigruppo che esercita i poteri previsti dalla legge e dallo Statuto. In difetto dell'elezione del capigruppo è considerato tale il consigliere più anziano di età del gruppo stesso. Il Regolamento disciplina la conferenza del Capigruppo.

6) I Consiglieri, attraverso i gruppi consiliari, dispongono presso la sede del Comune delle risorse finanziarie, delle attrezzature, dei servizi e del personale necessario all'esercizio delle loro funzioni, secondo le modalità fissate dal Regolamento.

Il consigliere o i consiglieri che non abbiano dichiarato di voler appartenere a un gruppo confluiscono in un unico gruppo misto. Al funzionamento ed alla dotazione dei singoli gruppi consiliari è riservato apposito PEG.

7) Ai capigruppo consiliari è riconosciuto il diritto di ottenere gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

Ai capigruppo inoltre, dovranno pervenire copia delle deliberazioni di giunta e, con cadenza mensile, l'elenco delle determinazioni dirigenziali di ogni settore.

ART. 59 LE COMMISSIONI CONSILIARI

1) Il Consiglio Comunale si avvale di Commissioni consiliari permanenti costituite nel proprio seno.

2) Il Regolamento determina il numero e le competenze delle Commissioni Consiliari.

3) Le Commissioni sono composte da consiglieri comunali, nominati con provvedimento del Consiglio Comunale, su designazione dei capigruppo consiliari, con criteri idonei ad assicurare la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi, in ciascuna commissione.

4) Il Consiglio Comunale su istanza del Sindaco o su ordine del giorno presentato da un quinto dei Consiglieri potrà, altresì, istituire Commissioni Consiliari Speciali di indagine con riferimento agli uffici dell'amministrazione, alle aziende comunali e su ogni altro argomento di pubblico interesse, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri, la durata. Le risultanze dei lavori delle commissioni sono sottoposte all'esame del Consiglio Comunale.

5) Spetta alle commissioni consiliari permanenti esaminare preventivamente le proposte di deliberazio-

ne presentate al Consiglio. La commissione può predisporre emendamenti da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.

6) Nell'esercizio delle proprie competenze, le Commissioni Consiliari permanenti possono disporre l'audizione di funzionari del Comune, delle Istituzioni e delle Aziende, che hanno l'obbligo di presentarsi e di rispondere, con le sole eccezioni stabilite dal Regolamento, e possono sentire rappresentanti del Comune in qualsivoglia Ente, Istituzione o Azienda. Le Commissioni Consiliari permanenti possono avvalersi altresì della collaborazione di esperti su argomenti di particolare rilevanza e possono altresì invitare chiunque a collaborare ai propri lavori, anche in modo permanente.

7) Le Commissioni si esprimono anche sulle questioni che il Sindaco intenda sottoporre al loro preventivo parere.

8) I pareri delle commissioni sono obbligatori in tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale.

9) Il Consiglio può stabilire che per determinati atti siano attribuiti alle Commissioni poteri redigenti, in tal caso la proposta, in seguito all'approvazione da parte della Commissione, viene rimessa al Consiglio che la pone in votazione solo nella sua interezza.

10) Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dall'apposito Regolamento che disciplina la composizione, la organizzazione ed il funzionamento delle commissioni stesse.

ART. 60

COMMISSIONI PERMANENTI DI CONTROLLO E GARANZIA

1) In attuazione dell'art. 1, L. 265/99, sono attribuite funzioni di garanzia e controllo, in maniera autonoma, a due commissioni, rispettivamente in materia di gestione e programmazione (Commissione per il controllo della gestione e degli strumenti di programmazione previsti nello Statuto) ed in materia di atti della amministrazione (Commissione per il controllo della conformità degli atti allo Statuto ed ai Regolamenti e della attuazione di questi ultimi).

2) Il Presidente di tali commissioni è eletto con votazione alla quale prendono parte soltanto i componenti della commissione appartenenti ai gruppi di opposizione.

3) Ferme restando le prerogative dei singoli consiglieri, spetta a tali commissioni il compito di verificare lo stato di attuazione di piani, di programmi generali, di programmi settoriali, per riferirne al Consiglio.

ART. 61

PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

1) I consiglieri rappresentano il Comune ed esercitano le loro funzioni secondo le modalità stabilite dal Regolamento ed hanno diritto:

a) di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio comunale, ed in genere su ogni questione di rilevanza amministrativa;

b) di formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazioni.

2) Ai Consiglieri Comunali è riconosciuta la facoltà di trasformare, a richiesta del Consigliere interessato, il gettone di presenza in una indennità di funzione pari ad 1/3 di quella prevista per il Sindaco. Per la decorrenza di tale indennità si fa riferimento ai principi dell'ordinamento legislativo.

3) I Consiglieri rendono pubbliche le loro situazioni patrimoniali e reddituali secondo le modalità fissate dalla legge e dal relativo regolamento.

ART. 62

DIRITTO DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

1) I Consiglieri comunali secondo le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende e dalle istituzioni dipendenti, nonché dai concessionari di servizi comunali, informazione e copia di atti, provvedimenti e documenti ivi compresi gli atti preparatori in essi richiamati, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.

2) Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono, entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 63

DECADENZA DEI CONSIGLIERI

I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni in generale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il presidente del consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente del consiglio comunale eventuali documenti probatori, entro e non oltre giorni trenta dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato, a maggioranza di 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora alla terza votazione non si sia raggiunta la suddetta maggioranza, la proposta di decadenza si intende respinta.

ART. 64

CESSAZIONE E SCIoglimento DEL CONSIGLIO COMUNALE

1) Il Consiglio dura in carica sino ad elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco, limitandosi,

dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

2) Il Consiglio viene sciolto nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.

3) I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio per causa diversa dalla scadenza del mandato continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

CAPO II LA GIUNTA

ART. 65

NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1) La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori pari a dieci, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di cui uno assume le funzioni di Vice-Sindaco, su nomina del Sindaco.

2) Il Sindaco nomina gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale fra i cittadini e in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità richiesti dalla legge per l'assunzione della carica di consigliere comunale e, nel rispetto dell'art. 27 della legge 81/93 opera per ottenere la presenza dei due sessi nella compagine di Giunta.

3) Qualora un consigliere comunale assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, e al suo posto subentra il primo dei non eletti.

4) Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalle legge, non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

5) Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum di validità delle adunanze. Sono tenuti agli adempimenti previsti dall'art. 61 comma 3 del presente Statuto, percepiscono un'indennità calcolata nel modo stabilito dalla legge. Prendono la parola su delega del Sindaco.

6) Salvi i casi di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

7) Sono tenuti a presenziare le sedute del Consiglio, gli Assessori interessati agli argomenti inseriti all'Ordine del Giorno.

ART. 66 IL VICE-SINDACO

1) Il Vice-sindaco, oltre ad esercitare le funzioni eventualmente delegategli, è l'organo vicario del Sindaco a norma dell'art. 69 del presente Statuto.

2) In caso di assenza o impedimento temporaneo del Vice-sindaco lo stesso viene sostituito dall'assessore anziano identificato secondo l'età.

3) Al Vice Sindaco spetta un'indennità determinata dalla legge.

ART. 67

COMPETENZE DELLA GIUNTA

1) La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2) La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3) La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
- b) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
- c) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- d) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- e) delibera la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- f) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- g) adotta le deliberazioni di cui all'art. 51 bis L. 142/90 e successive modificazioni per la nomina e per la revoca del Direttore Generale, da parte del Sindaco;
- h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- i) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
- n) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;

- o) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
- p) approva il P.E.G. su proposta del direttore generale;
- q) delibera in materia di liti, di rinunzie e di transazioni.

ART. 68

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1) La Giunta è convocata dal Sindaco di sua iniziativa o quando ne faccia richiesta un terzo degli Assessori, dell'ordine del giorno e data comunicazione ai capigruppo almeno 24 ore prima della convocazione.

2) Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa decisione.

3) La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco.

4) Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Generale ovvero il Vice-Segretario in caso di un suo impedimento o assenza. È compito del Segretario formulare pareri tecnico-giuridici e curare la redazione del processo verbale delle sedute.

CAPO III

ART. 69

IL SINDACO

1) Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune e dell'indirizzo politico della Giunta di cui promuove e coordina l'attività.

2) Il Sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni e può essere rieletto alla carica per un solo secondo mandato immediatamente successivo. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

3) Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici e all'esecuzione degli atti.

4) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui il Vice-Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

5) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

6) Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

7) Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 legge 142/90 nonché del D.L.vo

29/93 e successive modifiche ed integrazioni e previa verifica del possesso, da parte dei nominandi, dei requisiti di onorabilità, competenza tecnica, esperienze e professionalità adeguatamente documentati.

8) Il Sindaco può concedere agli Assessori deleghe per l'esplicazione dei poteri di indirizzo e controllo dei servizi comunali, individuati per settori omogenei.

9) In caso di assenza o impedimento le funzioni del Sindaco sono esercitate dal Vice-sindaco ed in mancanza dall'Assessore Anziano.

10) Il Sindaco inoltre:

- a) ha potere di ordinanza secondo le modalità fissate dalla legge e dai Regolamenti;
- b) rappresenta il Comune in giudizio;
- c) adotta i provvedimenti necessari a garantire l'osservazione dei Regolamenti comunali;
- d) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
- e) provvede, al fine della trasformazione qualitativa dei servizi e delle opportunità di vita, a coordinare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, gli orari dei servizi commerciali e degli uffici pubblici;
- f) indice i referendum consultivo, propositivo ed abrogativo e l'istruttoria pubblica;
- g) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

11) Il Sindaco esercita le funzioni di ufficiale di governo come attribuitegli dalla legge e può delegarle così come consentito dai principi generali dell'ordinamento.

12) Al Sindaco sono trasferite le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali. Le modalità di tali informazioni sono stabilite dal Regolamento.

13) In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

14) Il Sindaco partecipa alla Conferenza dei Sindaci preposta al Servizio Sanitario Nazionale rendendosi interprete delle necessità della popolazione del Comune relativamente alle modalità di effettuazione dei servizi, al funzionamento dei presidi, alle attività, iniziative, interventi finalizzati alla protezione e cura dei cittadini. Riferisce periodicamente al Consiglio Comunale sull'attività svolta e valuta con lo stesso le problematiche che più direttamente interessano la popolazione del Comune, Provvede al coordinamento con l'A.S.L. delle prestazioni sociali a carattere sanitario di competenza comunale.

15) Al Sindaco compete un'indennità stabilita dalla Legge, integrata, a fine mandato, con una somma pari ad una mensilità per ogni anno di mandato.

**ART. 70
DIMISSIONI E IMPEDIMENTO
PERMANENTE DEL SINDACO**

1) Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2) L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3) La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4) La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relazione al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5) Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

**ART. 71
MOZIONI DI SFIDUCIA**

1) Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

2) Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati senza computare il Sindaco.

3) La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

**ART. 72
DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE**

Al Sindaco, nonché agli Assessori, ai Consiglieri Comunali e ai Presidenti dei Consigli Circostrizionali è vietato ricoprire incarichi e svolgere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

**ART. 73
GIURAMENTO E DISTINTIVO**

1) Il Sindaco, prima di assumere le funzioni, presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale secondo la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi

dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione, per il pubblico bene".

2) Il distintivo del Sindaco consiste in una fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e quello del Comune, da portarsi a tracolla.

**CAPO IV
CIRCOSCRIZIONI**

**ART. 74
ISTITUZIONI - ORGANI**

1) Il Territorio Comunale è articolato in circoscrizioni di decentramento, che costituiscono organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle eventuali funzioni amministrative decentrate dal Comune.

2) Sono Organi della circoscrizione:

- a) il Consiglio circoscrizionale;
- b) il Presidente del Consiglio circoscrizionale.

3) Al Presidente sono applicabili gli istituti della rimozione e della sospensione previsti dall'art. 40 della legge 8-6-1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni.

**ART. 75
ELEZIONE - DURATA**

1) Il consiglio Circostrizionale è eletto contestualmente al Consiglio Comunale, salvo che nell'ipotesi di scioglimento anticipato.

2) Il Presidente è eletto direttamente dal corpo elettorale comunale. Le modalità ed il procedimento elettorale per l'elezione del Presidente e degli organi delle circoscrizioni sono stabiliti dal Regolamento.

3) Sono elettori della circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio.

4) I Consigli circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale e ne seguono le vicende per quanto riguarda i casi di scioglimento e cessazione anticipata.

**ART. 76
ATTRIBUZIONI E FUNZIONI
DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI**

1) Il Consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune.

L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate con apposito regolamento, che deve in ogni caso contenere le norme riguardanti:

- a) il numero e l'estensione territoriale delle circoscrizioni;
- b) le attribuzioni ed il funzionamento degli organi delle circoscrizioni;
- c) il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali, che non può, in ogni caso, superare la metà dei consiglieri assegnati al Comune;

- d) le modalità di elezioni;
- e) le eventuali funzioni amministrative decentrate;
- f) le materie sulle quali il parere del Consiglio circoscrizionale è obbligatorio;
- g) le materie sulle quali il Consiglio Circoscrizionale ha poteri deliberativi.

CAPO V REVISORI DEI CONTI

ART. 77 ELEZIONI E DURATA

1) Il Consiglio Comunale elegge, con voto segreto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2) I componenti devono essere scelti:

- a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili, il quale funge da presidente;
- b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3) Essi durano in carica tre anni con inizio dalla data d'insediamento da stabilirsi nell'atto della nomina, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta. Gli stessi decadono "ope legis" nel caso di elezione a Consigliere comunale e devono considerarsi incompatibili in caso di rapporto di parentela entro il quarto grado con qualsiasi componente eletto degli organi comunali, nonché in caso di rapporto di prestazione d'opera retribuita con l'Amm.ne Com.le. Il Consiglio Comunale dovrà essere convocato almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine della nomina per procedere alla elezione dei nuovi revisori.

ART. 78 REVOCA E DIMISSIONI

1) In caso di comprovata inadempienza da parte di uno o più revisori il Consiglio Comunale, su proposta motivata del Sindaco o di un terzo dei consiglieri procederà alla revoca degli inadempienti con votazione segreta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Deve considerarsi caso d'inadempienza l'assenza ingiustificata per n. tre riunioni collegiali consecutive oppure per gravi ed ingiustificati ritardi od omissioni connessi al mandato conferito. Nella stessa seduta il Consiglio Comunale, sempre a scrutinio segreto, procederà alla relativa sostituzione con voto limitato ad un componente nel caso di elezione di due revisori.

2) Con le stesse procedure si provvederà alla sostituzione nel caso di dimissioni volontarie e decadenza. In tal caso il Consiglio Comunale dovrà essere convocato entro trenta giorni dalla data del verificarsi dell'evento, per i conseguenti adempimenti.

ART. 79 ATTRIBUZIONI

1) I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

2) Possono intervenire alle riunioni di Giunta se invitati dal Sindaco.

3) Collaborano con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e controllo.

4) Esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. In tale relazione esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5) Rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario, osservando le norme del Regolamento di contabilità. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.

6) Ai Revisori dei Conti saranno assegnati i supporti necessari per l'espletamento dell'incarico.

TITOLO V

CAPO I

ART. 80 MODIFICHE TERRITORIALI

Il Comune, nelle forme previste dalla legge regionale a norma degli artt. 117 e 133 della Costituzione, può assumere ogni iniziativa per promuovere la modifica della circoscrizione territoriale comunale e provinciale, nonché la fusione con altri comuni contigui.

TITOLO VI

CAPO I UFFICI E PERSONALE

ART. 81 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1) Le attività che l'Amministrazione comunale svolge direttamente sono gestite, di norma, attraverso servizi riuniti per settori secondo raggruppamenti di competenze adeguati all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee.

2) I settori e i servizi sono affidati alla responsabilità di un dirigente che svolge le funzioni di cui al successivo Art. 83.

3) Il Regolamento di organizzazione può prevedere che i servizi e i settori di attività siano coordinati tra loro per aree funzionali, con riferimento alle proposte per gli indirizzi generali di governo approvate dal Consiglio. Lo stesso Regolamento disciplinerà le funzioni del coordinatore di area, che il Sindaco può attribuire ad un dirigente di ruolo, ovvero ad un dirigente assunto ai sensi dell'art. 51 comma 5 della legge n. 142 del 1990.

**ART. 82
DIREZIONE DI PROGETTO**

1) Per la realizzazione di progetti di valenza inter-settoriale i dirigenti dei settori interessati ai progetti medesimi provvedono in modo congiunto, secondo quanto stabilito da apposito provvedimento del Sindaco, alla gestione e all'impiego dei fondi attribuiti al progetto, all'adozione degli atti a rilevanza esterna, alla elaborazione dei piani annuali e alle relazioni previste dall'Art. 84, comma 2, dello Statuto, alla proposta di deliberare alla giunta, e di ogni altra attività gestionale necessaria al perseguimento degli obiettivi indicati nel progetto stesso.

2) In alternativa a quanto disposto dal comma 1 il Sindaco può con atto motivato attribuire le funzioni di direzione di progetto, comprensiva della responsabilità degli atti indicati nel comma 1, ad un dirigente di ruolo, con incarico a tempo determinato, o ad un dirigente assunto ai sensi dell'art. 51 della legge 142/90.

**ART. 83
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE**

1) I settori, i servizi e la loro eventuale ulteriore articolazione interna sono determinati dal Regolamento di organizzazione, il quale altresì determina le funzioni delle unità organizzative, le dotazioni organiche complessive di personale, articolate per profilo professionale, e i compiti ed i poteri dei dirigenti.

2) Nel definire i compiti ed i poteri dei dirigenti, il Regolamento può dettare speciali norme per la gestione unitaria e coordinata dei fondi e dei mezzi che non siano ripartibili per ciascun settore di attività, riferibili all'attuazione dei progetti di valenza intersettoriale.

**ART. 84
FUNZIONE DIRIGENZIALE**

1) Nell'ambito degli indirizzi e delle direttive fissati dagli organi di governo, ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, nonché l'adozione di tutti gli atti di gestione che impegnano il Comune verso l'esterno. Sulla base del bilancio di previsione annuale, deliberato dal Consiglio, la Giunta definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il "Piano esecutivo di gestione (P.E.G.), determinando gli obiettivi ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai dirigenti responsabili dei servizi".

2) I dirigenti sono tenuti annualmente alla stesura di un piano di azione nel quale sono tradotti in termini operativi gli indirizzi e gli obiettivi fissati dagli organi di governo. Tali piani tracciano il programma dell'attività annuale e costituiscono riferimento per la valutazione della responsabilità ai sensi dell'art. 86.

3) Al termine di ogni esercizio il dirigente, avvalendosi anche dei risultati del controllo di gestione, presenta una relazione nella quale dà conto del grado di

coerenza tra gli indirizzi assegnati, le ragioni degli scarti eventualmente registratisi, e le misure adottate, o che si intendano adottare o proporre, per porvi rimedio.

4) I dirigenti, nell'ambito delle Loro attribuzioni, collaborano con la giunta nella determinazione delle iniziative da intraprendere, a tal fine sottopongono alla giunta le valutazioni in ordine ai prevedibili tempi di realizzazione, nonché in merito ai mezzi necessari ed alle risorse eventualmente acquisibili con le iniziative stesse.

5) Gli atti di competenza dirigenziale possono essere soggetti ad avocazione da parte del Sindaco, riferendone alla giunta, solo quando assumono particolare rilievo politico amministrativo e per motivi di necessità e urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.

6) La presidenza delle commissioni di gara e di concorso spetta ai dirigenti. Gli atti di indizione delle gare e dei concorsi individuano l'unità organizzativa competente per la gestione del procedimento.

7) Il dirigente dell'unità organizzativa individuata dall'atto di indizione della gara o del concorso compie gli atti previsti dalla legge e dai Regolamenti per il corretto svolgimento della gara o del concorso.

8) Salvi gli effetti obbligatori che derivano per legge dagli atti di aggiudicazione delle gare e salve le competenze di legge degli altri organi comunali, spetta ai dirigenti individuati ai sensi del comma 7 la stipulazione dei contratti conseguenti alle gare o ad eventuali trattative private.

**ART. 85
ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI
DIRIGENZIALI**

1) Le funzioni dirigenziali sono attribuite a tempo determinato, salvo rinnovo espresso, dal Sindaco a dipendenti di ruolo in possesso di adeguata qualifica funzionale secondo le norme vigenti per il rapporto di impiego con le amministrazioni pubbliche locali. A tal fine si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio di rotazione degli incarichi.

2) Il Sindaco può utilizzare modalità di selezione pubblica per la copertura a tempo determinato, con il contratto previsto per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni locali, dei posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, adeguatamente comprovata. Il Sindaco, inoltre, senza far luogo a selezione pubblica, può conferire incarico temporaneo con contratto di diritto privato, previa deliberazione della Giunta, che ne motivi la eccezionale necessità.

**ART. 86
RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE**

1) I dirigenti sono responsabili dell'efficiente svol-

gimento delle attività cui sono preposti, con riguardo alla generale organizzazione del personale e dei mezzi, all'attuazione dei piani annuali di azione, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie e al raggiungimento degli speciali obiettivi che siano indicati dai programmi dell'amministrazione.

2) I dirigenti nell'emanare atti con rilevanza esterna sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti da essi emanati secondo criteri di dirigenza professionale previsti dalla legge.

3) I dirigenti sono responsabili dell'ordinata utilizzazione dei fondi e degli altri mezzi a loro disposizione, secondo i piani di azione dell'amministrazione e i criteri di ordinato ed equo assolvimento delle obbligazioni assunte dal Comune.

4) Nell'esercizio delle funzioni di sovrintendenza e di vigilanza il Sindaco e il Consiglio comunale, possono richiedere ai dirigenti spiegazioni per specifiche disfunzioni nelle attività, irregolarità negli atti o mancato raggiungimento di obiettivi o grave pregiudizio di essi.

5) Indipendentemente da eventuali specifiche azioni e sanzioni disciplinari, il Sindaco, sentito il parere del Segretario generale e/o del Direttore Generale, può revocare anche anticipatamente le funzioni dirigenziali in caso di gravi irregolarità nell'emanazione degli atti o rilevanti inefficienze nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi di azione prefissati, che non siano riconducibili a ragioni oggettive espressamente e tempestivamente segnalate dal dirigente in modo da consentire la predisposizione delle correzioni opportune nei programmi e negli strumenti previsionali dell'amministrazione.

6) La revoca delle funzioni dirigenziali è disposta con atto motivato, previa contestazione all'interessato e comporta il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile.

ART. 87 SEGRETARIO E VICE SEGRETARIO GENERALE

1) Il Segretario generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, oltre alle competenze di cui all'art. 51 della legge 142/90, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi partecipa alle riunioni del Consiglio e della giunta.

2) Quando il posto di dirigente di settore è vacante o vi è temporanea assenza del titolare, il Segretario generale, in attesa che il Sindaco provveda in merito alla vacanza o all'assenza, svolge le funzioni di direzione delle attività e di emanazione degli atti di competenza dei dirigenti assenti o mancanti, se queste funzioni rientrano nelle sue competenze professionali. In

caso contrario, il Segretario generale propone al Sindaco i provvedimenti necessari per garantire la continuità del servizio.

3) Il vice Segretario del Comune di Lecce è nominato dal Sindaco, sentito il Segretario generale, con incarico a tempo determinato e rinnovabile, tra i dirigenti di settore in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a Segretario Comunale. Il provvedimento di nomina viene immediatamente comunicato al Consiglio comunale ed al Prefetto.

4) In caso di vacanza, impedimento o assenza del Segretario generale il vice Segretario lo sostituisce nelle funzioni ad esso spettanti per legge.

ART. 88 DIREZIONE GENERALE

1) È istituita la funzione di direzione generale, cui è affidata, nel rispetto dell'art. 51 bis Legge 142/90, la direzione del processo di pianificazione e controllo di gestione dell'ente, ivi compresi i profili disciplinati dall'art. 105 dello Statuto. Nell'ambito degli indirizzi ed obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, a tale funzione è affidata la predisposizione di direttive e l'adozione di provvedimenti organizzativi per il miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei servizi.

2) La direzione generale è affidata alla responsabilità del direttore generale. Nel caso in cui il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco, a tempo determinato e rinnovabile, al Segretario Generale.

3) Quando le funzioni di direttore generale sono attribuite al Segretario Generale, il Sindaco può nominare un direttore operativo, a cui il Segretario generale affida la responsabilità operativa delle funzioni di direzione del processo di pianificazione e controllo di gestione.

4) Il Regolamento organico disciplina i rapporti tra Segretario generale, Direttore generale, ai coordinatori di area funzionale e Dirigenti.

5) Tale ufficio può acquisire l'apporto di esperti estranei all'amministrazione, mediante la stipula di contratti di diritto privato.

ART. 89 POLITICHE DEL PERSONALE

1) Le politiche del personale poste in essere dal Comune debbono tendere a valorizzare le risorse umane e a favorire la partecipazione dei dipendenti alla realizzazione degli obiettivi dell'ente, attraverso strumenti ed istituti di democrazia organizzativa. Nel rispetto delle norme di legge e contrattuali in vigore, l'amministrazione applica tutti gli istituti in esse previsti che permettano di attribuire ai dipendenti compensi collegati al merito, nonché di consentire la mobilità del personale fra l'ente e le proprie aziende e consorzi.

**ART. 90
DISCIPLINA TRANSITORIA
RELATIVAMENTE AL TITOLO VI**

1) Salvo quanto disposto dall'art. 108 dello Statuto, sino all'entrata in vigore delle norme Regolamentari per l'attuazione del titolo VIII dello Statuto, restano in vigore le norme vigenti che disciplinano i compiti, le funzioni e le attività degli organi, delle strutture e del personale comunale.

**TITOLO VII
SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

CAPO I

**ART. 91
OGGETTO DEI SERVIZI PUBBLICI**

1) I servizi pubblici hanno per oggetto produzione di beni ed attività rivolta a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2) I servizi riservati in via esclusiva ai comuni sono indicati dalla legge.

**ART. 92
GESTIONE DEI PUBBLICI SERVIZI**

1) Il Comune provvede alla gestione dei pubblici servizi attraverso le forme indicate dalla legge previa opportuna valutazione comparativa delle alternative, orientando la propria scelta verso la soluzione idonea a garantire, nel rispetto del principio dell'economicità, del controllo degli sprechi energetici e della tutela dell'ambiente, ottimale qualità del servizio, massima aderenza ai bisogni della comunità e più ampia collaborazione tra organismi di erogazione ed utenti dei servizi.

2) Salva l'ipotesi della forma in economia, da utilizzare quando modeste dimensioni e caratteristiche del servizio non suggeriscano la costituzione di un'azienda o di un'istituzione, la gestione dei servizi pubblici mediante concessione a terzi può avvenire quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale e può avvenire mediante società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

3) La deliberazione consiliare dei servizi specifica:

- a) oggetto, dimensioni e caratteristiche organizzative del Servizio;
- b) finalità sociali ed obiettivi economici e funzionali perseguiti;
- c) coordinamento con gli altri servizi e gli apparati del Comune per un organico sistema di erogazione;
- d) ragioni di rilievo sociale, economico o di opportunità ispiratrici della scelta della forma di gestione;
- e) criteri di trasparenza finanziaria della partecipazio-

zione a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;

- f) termine e modalità di relazione da parte dell'organismo responsabile sul livello di efficacia ed economicità del servizio.

**ART. 93
AZIENDA SPECIALE**

1) L'azienda speciale è Ente strumentale del Comune per la gestione di servizi di rilevanza economica-imprenditoriale. È dotata di proprio Statuto approvato dal Consiglio comunale che prevede apposito organo di revisione dei conti nonché forme autonome di verifica della gestione.

**ART. 94
ISTITUZIONE**

1) L'istituzione è l'organismo strumentale del Comune per la gestione di specifici servizi sociali e culturali che non abbiano importanza imprenditoriale.

2) L'ordinamento ed il funzionamento della istituzione è disciplinato da apposito Regolamento.

3) Alle istituzioni è assegnato personale comunale.

**ART. 95
CRITERI DI GESTIONE DELL'AZIENDA
E DELL'ISTITUZIONE**

1) L'Azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio del bilancio.

2) Il Comune, secondo le modalità stabilite da apposito Regolamento, conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

3) Il Regolamento determina altresì, i termini entro cui i consigli di amministrazione di aziende e istituzioni inviano relazioni sulla loro attività al Consiglio comunale.

**ART. 96
ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE
E DELL'ISTITUZIONE**

1) Gli organi dell'azienda speciale e della istituzione sono:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Direttore.

**ART. 97
COMPOSIZIONE, REQUISITI, NOMINA,
DURATA INCARICA DEGLI ORGANI
DELL'AZIENDA SPECIALE E
DELL'ISTITUZIONE**

1) Il Consiglio di amministrazione dell'azienda e

dell'istituzione è composto dal presidente e da un numero pari di membri fissato dallo Statuto dell'azienda speciale o dal Regolamento dell'istituzione.

2) Può essere amministratore chi sia in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere del Comune ed abbia esperienza e qualificazione professionale ed amministrativa, nell'ambito dell'attività operativa dell'azienda o dell'istituzione.

3) Il Sindaco nomina ai sensi del comma 5 dell'art. 69 del presente Statuto, il presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione entro 40 gg. dal suo insediamento, nello stesso modo provvede alla sostituzione degli amministratori cessati dalla carica per i motivi previsti dalla lettera a, b, c, del successivo art. 98 nel rispetto dei termini prescritti dalla legge. Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli decaduti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione prevista dal comma 5.

4) Il Regolamento del Consiglio comunale prevede le modalità di informazione al pubblico sulle caratteristiche dell'incarico e sulla qualificazione professionale richiesta, le forme ed i tempi di presentazione di eventuali candidature ed i criteri di verifica dei requisiti.

5) Il presidente ed il Consiglio di amministrazione vengono nominati per un periodo corrispondente al mandato del Consiglio comunale, restano in carica sino alla nomina dei successori, con le limitazioni di potere prescritte dalla legge che disciplina la proroga degli organi amministrativi e comunque non oltre i termini fissati dalla stessa, sono rieleggibili una sola volta.

6) Il direttore è titolare della responsabilità gestionale.

7) La nomina, la revoca, lo stato giuridico ed economico del direttore dell'azienda sono regolati dal rispettivo Statuto.

8) La nomina, la revoca, lo stato giuridico del direttore dell'istituzione sono disciplinati dal Regolamento previsto dall'art. 94 secondo comma.

ART. 98

CESSAZIONE DALLA CARICA DEGLI AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA SPECIALE E DELL'ISTITUZIONE

1) Il presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione cessano dalla carica in caso di:

- a) revoca da parte del Sindaco;
- b) dimissione;
- c) perdita di requisiti;
- d) scioglimento del Consiglio comunale.

ART. 99

AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE COMUNALE

1) La nomina e la cessazione degli amministratori di società a partecipazione comunale sono regolate secondo le modalità ed i criteri previsti dagli artt. 97 e 98, in quanto applicabili.

CAPO II

ART. 100

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

1) Il Comune può promuovere con la provincia ed altri comuni forme di collaborazione e di cooperazione, idonee a svolgere funzioni e servizi determinati in modo coordinato con economie di risorse.

2) A tal fine il Comune può stipulare apposite convenzioni o partecipare a quelle promosse da altri enti nei limiti o secondo le modalità stabilite dalla legge.

ART. 101

CONSORZI

1) Il Comune può costituire consorzi con la provincia o con altri comuni per la gestione associata di uno o più servizi.

2) A tal fine il Consiglio comunale, per quanto di sua competenza, approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione unitamente allo Statuto del consorzio.

3) La costituzione del consorzio è regolata dalle norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

4) Gli atti fondamentali e gli organi del consorzio sono disciplinati dallo Statuto nei limiti fissati dalla legge.

ART. 102

ACCORDI DI PROGRAMMA

1) Al fine di una migliore utilizzazione dei mezzi finanziari e delle risorse umane, il Comune può partecipare ad accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o programmi di intervento che richiedano per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di comuni, province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, secondo le modalità previste dalla legge.

2) In particolare, per quanto attiene i rapporti con istituzioni universitarie e di ricerca, lo strumento dell'accordo di programma è utilizzabile anche per la programmazione di collaborazioni organiche che consentano, in materia di Comune interesse, reciproca acquisizione di servizi e risorse e ciò anche in relazione agli obiettivi enunciati dal precedente art. 6.

TITOLO VIII

PROFILI FINANZIARI E CONTABILI

CAPO I

ART. 103

BILANCIO FINANZIARIO

1) L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato da apposito Regolamento che il Consiglio delibera nel rispetto delle disposizioni di leggi statali.

2) Il Bilancio annuale e pluriennale sono adottati annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio-economica del Comune e sono deliberati contestualmente agli atti della programmazione, in modo da assicurare corrispondenza tra l'impiego delle risorse ed i risultati da perseguire.

3) Il bilancio è approvato a maggioranza dei consiglieri assegnati. Gli emendamenti al progetto di bilancio devono indicare le modifiche da apportare ai corrispondenti atti di programmazione, altrimenti sono ammissibili soltanto se accettati dalla giunta: in ogni caso gli emendamenti che aumentino le spese o riducano le entrate devono precisare i modi per mantenere il pareggio di bilancio.

4) Il Regolamento di contabilità disciplina l'ipotesi in cui le variazioni al bilancio sono apportate con un procedimento diverso da quello per sua approvazione: sono, comunque, riservate alla giunta le variazioni connesse ai prelevamenti dai fondi di riserva.

ART. 104 GESTIONE FINANZIARIA

Fermo restando il rispetto delle norme di legge che regolano l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali, ai soli fini informativi e gestionali interni viene predisposto anche un bilancio annuale di previsione articolato in centri di entrata e di spesa.

Esso prevede la ripartizione delle risorse fra i settori ed eventualmente progetti di valenza intersettoriale secondo criteri stabiliti dal Regolamento di contabilità.

ART. 105 CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

Il Regolamento di contabilità disciplina forme di controllo economico interno della gestione, al fine di esaminare i riflessi economici dei fatti di gestione per garantire il conseguimento dei risultati indicati dagli strumenti di previsione e programmazione e per assicurare un livello maggiore di efficienza, efficacia, qualità, equità ed economicità dell'amministrazione.

TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 106 SIGNIFICATO DI TERMINI E DENOMINAZIONI CONTENUTE NELLO STATUTO

1) Ai termini e alle denominazioni utilizzate nel presente Statuto va attribuito il significato desumibile dalle singole disposizioni statutarie e dal loro complesso.

ART. 107 MATERIE DEMANDATE AI REGOLAMENTI

1) Il Regolamento del Consiglio comunale è aggiornato, laddove sia richiesto, entro sei mesi dalle modifiche Statutarie.

2) Gli altri Regolamenti previsti dallo Statuto, con la sola esclusione del Regolamento di contabilità e del Regolamento per la disciplina dei contratti, sono aggiornati entro dodici mesi dalle modifiche Statutarie.

3) Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, sino all'entrata in vigore dei Regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, in quanto con esso compatibili.

ART. 108 RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

1) I rappresentanti del Comune chiamati a ricoprire incarichi esterni restano in carica sino alla nomina dei successori, salvo revoca motivata da parte del Sindaco.

ART. 109 REVISIONE DELLO STATUTO

1) Le modificazioni del presente Statuto e la sua totale sostituzione sono deliberate ai sensi dell'art. 4 comma 3, della 8-6-1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

2) Qualora si renda necessario adeguare lo statuto sulla base di norme di legge sopravvenute, l'adeguamento dovrà avvenire entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, data oltre la quale divengono inefficaci le norme statutarie in contrasto con le leggi di principio.

